



TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

AFGHANISTAN

Prima sessione: Stoccolma 1-3 maggio 1981

Membri del Tribunale

VLADIMIR DEDIJER (Jugoslavia), presidente onorario
FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), presidente
RICHARD BAUMLIN (Svizzera)
MADIJD BENCHIKH (Algeria)
EDUARDO GALEANO (Uruguay)
FRANCOIS HOUTART (Belgio)
EDMOND JOUVE (Francia)
LEO MATARASSO (Francia)
ERNESTO MELO ANTUNES (Portogallo)
SERGIO MENDEZ ARCEO (Messico)
AJIT ROY (India)
LAURENT SCHWARTZ (Francia)
SALVATORE SENESE (Italia)
GEORGE WALD (Usa)

Procedimento

Il Tribunale Permanente dei Popoli

riunito a Stoccolma dall'1 al 3 maggio 1981,

visto:

- la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945;
- la legge n.10 del 20/12/1945, istitutiva del Tribunale militare internazionale di Norimberga;
- la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
- la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale circa le relazioni di amicizia e cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1970;
- la risoluzione n.3314/XXIX approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1974 circa la definizione di aggressione;
- la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita in sessione straordinaria urgente sulla situazione in Afghanistan, votata il 14 gennaio 1980;
- la risoluzione del 20 novembre 1980, votata dall'Assemblea generale ordinaria delle Nazioni Unite che chiede "il ritiro immediato delle truppe straniere dall'Afghanistan";
- l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, del 1 agosto 1975;
- i principi di coesistenza pacifica adottati a Bandung il 24 aprile 1955, e le risoluzioni delle conferenze dei capi di Stato e di governo dei paesi non allineati;
- la Dichiarazione finale adottata a conclusione del "vertice" de la Habana del 9 novembre 1979 (punto 245 della Dichiarazione politica);
- le risoluzioni della Conferenza islamica di Islamabad del 29 gennaio 1980, e le risoluzioni dell'undicesima Conferenza islamica dei Ministri degli Esteri d'Islamabad, del maggio 1980;
- la Dichiarazione de La Mecca e la risoluzione della terza conferenza sulla situazione in Afghanistan, del 29 gennaio 1981;
- la Dichiarazione relativa all'intervento sovietico in Afghanistan, adottata dai Ministri degli Esteri della Comunità europea

il 15 gennaio 1980 e rinnovata il 19 febbraio 1980;

- le Dichiarazione del Consiglio d'Europa di Lussemburgo (28 aprile 1980) e di Venezia (13 giugno 1980);
- la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare europea di Strasburgo, il 16 gennaio 1980;
- le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 sulle leggi e gli usi di guerra;
- il protocollo di Ginevra sulle armi chimiche e batteriologiche del 12 agosto 1949;
- le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949;
- i Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 adottati a Ginevra nel 1977;
- la risoluzione adottata dalla Commissione internazionale dei diritti dell'uomo il 14 febbraio 1980;
- il Protocollo sul divieto di mine e altre armi convenzionali che causano "inutili sofferenze", firmato il 10 aprile 1981;
- il Trattato di neutralità e di non-aggressione concluso tra l'URSS e l'Afghanistan il 24 giugno 1931;
- il Protocollo di proroga (per dieci anni) di questo trattato, firmato a Kabul il 10 dicembre 1975;
- il Trattato di amicizia, di buon vicinato e di cooperazione tra l'URSS e l'Afghanistan, firmato a Mosca il 5 dicembre 1978;
- la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli adottata ad Algeri il 4 luglio 1976;
- la sentenza del tribunale Russell 1 nel 1967;
- lo Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli del 24 giugno 1979;
- le sentenze del Tribunale Permanente dei Popoli nelle sessioni:
- sul Sahara occidentale (Bruxelles, 11 novembre 1979);
- sull'Argentina (Ginevra, 4 maggio 1980);
- sull'Eritrea (Milano, 3 ottobre 1980);
- sulle Filippine e sul popolo Bangsa-Moro (Anversa, 3 novembre 1980);
- su El Salvador (Messico, 11 febbraio 1981);
- l'abbondante documentazione scritta e fotografica e i referti forniti ai membri del Tribunale.

Avendo udito i rapporti di:

- Micheline Centlivres, etnologa, Svizzera su "La struttura e l'organizzazione della società afghana";
- un gruppo di lavoro di cittadini afghani in esilio (Kacem Fazzely, Walid Hokouki, Parwin Majrou Ali, Atta Nuarzai e Homayenn Shah Assefi) su "La storia economica e politica dell'Afghanistan dopo il 1973";
- Michel Foucher, geografo, Francia, segretario di redazione della rivista "Hérodote", su "L'analisi geografica e geopolitica della questione afghana";
- Claudio Moffa, giornalista, Italia, su "L'analisi degli articoli della stampa sovietica sugli avvenimenti in Afghanistan";
- Joe Verhoeven, professore di diritto internazionale all'Università Cattolica di Lovanio, Belgio, su "Gli aspetti giuridici dell'invasione sovietica";
- Christopher Farley, editore, Trustee of the Estate of Bertrand Russell, UK, su "L'Afghanistan come oggetto della sfera d'influenza";
- Jean Paul Gay, Jean Freyss, Jean-Pierre Champagny del Movimento di sostegno alla resistenza del popolo afghano (MSRA), Parigi, Francia, su "La penetrazione sovietica, condizione di sopravvivenza di un regime senza base popolare";
- Fred Halliday, Transnational Institute, UK, su "L'Unione Sovietica e l'Afghanistan: 1978-1981".

Avendo preso conoscenza, in particolare, dei rapporti di:

- Amnesty International, "Violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella Repubblica democratica dell'Afghanistan, 1979;
- Association International des Juristes Démocrates, "Missione di informazione in Afghanistan e in Pakistan, 4/20 marzo 1980";
- Centre Tricontinental, "L'Afghanistan: strutture sociali e equilibri politici", aprile 1981;
- Louis Duprée, American University Field Staff, "Reports 1979/32, 1979/44, 1980/37";
- C.J. Charpentier, Svezia, su "L'Afghanistan tra il 1873 e il 1978".

Avendo udito come testimoni:

- Mohammed Gafour Yossefzai, Comandante del fronte di Farkhan;
- Mohammed Rahim Henar, membro della Federazione dei Fronti dei Modjahedins islamici;
- Rahbar Abdul Kayoum, dirigente di una organizzazione di resistenza clandestina, esiliato in Europa dal 1981;
- Parwin Ali, educatrice, specializzata nell'alfabetizzazione delle donne, uscita dall'Afghanistan nel febbraio 1980, attualmente residente in Pakistan dove lavora nei campi dei rifugiati;
- Shafiq, nome di guerra di un giurista, esiliato dal 1980;
- Duran Khalid, marocchino, ricercatore al "Deutsches Orient Institut", Amburgo, Repubblica Federale Tedesca, con la testimonianza su "L'Islam afghano nella prospettiva del mondo musulmano";
- Vakeel Doost Mohammed Gorgaij Baluch, capo politico e religioso dell'etnica baluche, esiliato in Pakistan fin dal tempo di Taraki;

- Djalal, rappresentante del Fronte del Nouristan, comandante al Fronte di Sheenigar;
- Mohammed Sami, rappresentante del Fronte dei combattenti Modjahedins dell'Afghanistan;
- Mohammed, nome di guerra, insegnante afgano, esiliato dal 1980 nella Repubblica Federale Tedesca;
- Anouar, nome di guerra, pittore, esiliato dal 1980 nella Repubblica Federale Tedesca;
- Fasli Zia, economista afgano, esiliato dal 1978 nella Repubblica Federale Tedesca;
- Pakzad Habib, giurista afgano;
- A.R. Ghafourzai, delegato dell'Afghanistan presso l'ONU dal tempo di Taraki al 21 febbraio 1980;
- Atta Nourzaf, professore di diritto all'Università di Kabul fino alla sua uscita dal paese nell'agosto 1980;
- Abdul Samade Dorani, medico e rappresentante dell'Associazione dei medici afgani a Peshawar, responsabile per la Sanità dei Fronti dei Modjahedins dell'interno;
- Abdul Karim, del fronte di Djagori (a sud di Hazarajas).

Dopo aver ascoltato:

- Il rapporto della Commissione d'inchiesta nel Pakistan e in Afghanistan del Comitato internazionale di solidarietà con la resistenza afgana, presentato da Carlo Ripa di Meana, deputato al Parlamento europeo, che ha anche presentato al Tribunale una importante documentazione scritta;
- la sintesi di un documento intitolato "La questione dell'Afghanistan: le posizioni afgane e sovietiche", presentata verbalmente dal segretario generale del Tribunale, Gianni Tognoni.

Avendo preso conoscenza:

- del materiale audiovisivo presentato per la Televisione italiana da Nino D'Amato;
- della documentazione fotografica presentata dai giornalisti Bernard de Bruin (Olanda) e Henrik Alderlin (Svezia);
- della perizia di T. Wulff (Comodoro, esperto del Ministero della Difesa svedese in materia di diritto internazionale umanitario) sulle bombe "anti-uomo".

1. INTRODUZIONE STORICA

La società afgana contemporanea, più che millenaria nelle sue componenti, è stata forgiata dalla geografia: essa si trova all'incrocio di grandi direttrici commerciali e migratorie dell'Asia, che portarono a notevoli differenziazioni etniche, in una regione dove colline e vallate hanno fissato i confini delle zone coltivabili e da pascolo e perciò stesso degli insediamenti umani. La ricchezza e la diversità delle tradizioni culturali, le diverse forme di organizzazione sociale delle popolazioni sedentarie o semi-nomadi, la storia politica per la quale si costituiscono regni, la cui coesione sociale tra i vari gruppi era assicurata dal pagamento di un tributo, mentre altri popoli divennero dipendenti, tutto ciò ci impedisce di valutare la società afgana secondo schemi troppo rigidi. Certo, l'Islam ne costituisce un tratto comune fondamentale, ma esistono delle differenziazioni che si configurano proprio in funzione dell'appartenenza etnica. E' all'inizio del secolo che si organizza uno Stato moderno, separato dal regno Pachtoun, già costituito dal 1747 e che controlla, con maggiore o minore successo, tutti gli altri gruppi etnici. Le mire coloniali della Russia zarista da una parte e della Gran Bretagna dall'altra, favorirono la nascita dell'Afghanistan come Stato-cuscinetto mai realmente colonizzato. Nell'ambito dello Stato contemporaneo, i tentativi di trasformazione economica e sociale seguirono due orientamenti successivi.

Nel corso degli ultimi decenni della monarchia e durante il regime del generale Daoud (1973-1978), la progressiva introduzione di forme capitalistiche di produzione portò da una parte allo sviluppo di una popolazione urbana diversificata in classi sociali e, dall'altra, alla trasformazione di una parte delle terre in beni commerciali. E' proprio in questo contesto che si collocano i progetti di valorizzazione delle terre, finanziati dalla Banca mondiale. Questo portò alla costituzione di gruppi di proprietari terrieri e di un proletariato rurale e in parte utilizzato come mano d'opera agricola e in parte costretto ad emigrare nelle città o all'estero. Ognuno di questi gruppi o classi conservava, tuttavia, attraverso le nuove strutture sociali, un acuto senso dell'appartenenza etnica.

Nel corso degli anni 70, dunque, la società afgana presentava enormi problemi sociali ed era caratterizzata da disuguaglianze e privilegi, certamente sostenuti da un consenso sociale basato su valori tradizionali. Di conseguenza si poteva constatare un diffuso stato di grande povertà (reddito annuale per abitante US\$ 162 nel 1977), prestiti con tassi di interesse fino al 45%; una durata media della vita intorno ai 45 anni, una mortalità infantile intorno al 50%; il 90% degli uomini e il 99% delle donne analfabeti, una enorme diffusione di malattie infettive. In breve, - senza pretendere di imporre modelli stranieri ad una società con proprie caratteristiche

specifiche - è certo che non erano assolutamente garantiti quei diritti fondamentali della persona, che sono universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, come indispensabili per una vita degna di essere vissuta, in particolare con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con il Patto internazionale sui diritti civili e politici e con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Queste condizioni determinavano una instabilità, una inquietudine profonda e scontri all'interno del paese, che esprimevano una diffusa e talvolta confusa esigenza di trasformazioni sociali da realizzare soprattutto eliminando l'oppressione interna e dando corso all'educazione delle masse, ad una riforma agraria, alla lotta contro la povertà e le malattie. E' in questo contesto che prende corpo il secondo orientamento già delineatosi agli inizi del regime del generale Daoud sotto forma di un capitalismo di Stato caratterizzato dal desiderio di operare una transizione al socialismo. Si arrivò così al colpo di Stato del 27 aprile 1978, più noto con il nome di "Risoluzione Saur", condotto dalle due frazioni unificate del Partito popolare democratico afgano (entrambe comuniste, vicine al Partito sovietico, ma divise su problemi tattici e personali), la frazione Khalq con a capo Mohammed Tarak e la frazione Partcham capeggiata da Babrak Karmal. Il cambiamento politico produce un profondo malcontento popolare urbano, che esplose dopo l'assassinio di un noto esponente del Partcham e di cui approfittano i militari del Partito (soprattutto Hafizullah Amin, della frazione Khalq) per organizzare la caduta e l'assassinio di Daoud. Comunque è certo che il colpo di Stato fu appoggiato dall'Unione Sovietica, la cui influenza è condizionata da molteplici fattori: in particolare va ricordato che tra coloro che aspiravano ad un cambiamento, molti si erano formati in Unione Sovietica e vedevano nell'esperienza di questo paese un possibile modello. Da questo momento, per comprendere l'evoluzione politica e sociale interna dell'Afghanistan, bisogna far riferimento ai rapporti con l'Unione Sovietica.

La storia delle relazioni con l'URSS e dell'influenza sovietica in Afghanistan non è recente. Essa risale ai primi giorni della Rivoluzione d'Ottobre. L'Afghanistan fu il primo paese a riconoscere l'URSS, con la quale sempre tutti i re mantennero strette relazioni. E l'URSS contribuì, insieme ad altri Stati, ma in misura largamente superiore, alla modernizzazione dell'infrastruttura dello Stato e alla formazione di esperti, in particolare nell'esercito. Il regime Daoud non venne meno a questo orientamento politico anche se insisteva sul non-allineamento. Ma la caduta di Daoud, che portò al potere il PPDA, cambiò i dati del problema.

Questa volta non si trattava più di semplici relazioni tra Stati.

Il numero dei consiglieri e degli esperti sovietici (presenti nei vari settori) aumentò considerevolmente al punto che alcuni settori della vita pubblica sembravano orientati più dai consiglieri esterni che dai funzionari afgani.

Se è vero che un colpo di Stato genera inevitabilmente regole politiche che frustrano il diritto di partecipazione di un popolo, questa spoliazione può essere ancor più accentuata quando il processo si sviluppa con l'aiuto determinante di uno Stato o di una potenza straniera. In questo caso, infatti, esiste anche il pericolo che gli interessi stranieri prevalgano, accentuando la distanza tra la logica del potere e la dinamica dei bisogni locali e nazionali.

Una tale assenza di potere della base si verificò nel caso del regime sorto dal colpo di Stato Taraki-Amin. Il nuovo governo tentò di avviare una serie di riforme sociali e culturali: riforma agraria, alfabetizzazione, emancipazione delle donne, ecc. Imposte dall'alto, provenienti dalle città, realizzate senza tenere conto della specificità dell'organizzazione sociale e della complessità etnica del paese, le riforme provocarono notevoli sommovimenti non solo tra i proprietari espropriati (che erano spesso i capi tradizionali di indiscussa autorità) ma anche nella maggior parte dei mollahs e persino tra i contadini poveri delle diverse popolazioni. Queste reazioni, brutalmente represse, sfociarono in un dissenso collettivo che si estese sempre più e che non risparmiò neppure le città; il terrore si impose come regime di governo, coinvolgendo persino alcuni membri del partito al potere. Molti di essi, soprattutto tra gli appartenenti alla frazione Partcham, furono eliminati, incarcerati o esiliati. All'interno si organizzò una resistenza rurale variamente connotata e, nelle zone di frontiera, fu appoggiata in particolare dai gruppi che avevano la stessa origine etnica e che si trovavano in Pakistan. Divampò una guerra civile estremamente atroce durante la quale furono bombardati e distrutti interi villaggi, come nel caso di Kerala dove, in un giorno di primavera del 1979, furono massacrati migliaia di uomini e giovani. L'Unione Sovietica, che aveva sostenuto gli autori del colpo di Stato, ma che allo stesso tempo si preoccupava di mantenere l'Afghanistan nella propria sfera di influenza, fu sempre più coinvolta in questa spirale di violenza che distruggeva rapidamente la base di ogni consenso, di ogni legittimità del potere in carica e infine la possibilità, per lo stesso regime, di restare al potere. In queste condizioni e per impedire che il regime crollasse,

l'Unione Sovietica, dopo aver tentato invano di intervenire con una semplice "rivoluzione di palazzo" (l'eliminazione di Amin da parte di Taraki, che comunque sortì un effetto contrario), decise infine di intervenire militarmente occupando il paese.

L'intervento portò alla caduta di Amin e alla sua sostituzione con Babrak Karmal, che era stato esiliato. Quest'ultimo, soprattutto concedendo la libertà a migliaia di prigionieri politici, tentò di attenuare gli effetti di alcune misure adottate dal precedente governo.

Tuttavia l'ingresso delle truppe sovietiche provocò come reazione una considerevole compattezza della resistenza armata, che assunse il carattere di una lotta generalizzata contro lo straniero, con combattimenti mortali da entrambe le parti, distruzioni e devastazioni e con conseguenze sempre più pesanti per le popolazioni dell'Afghanistan (morti, feriti, villaggi rasi al suolo, centinaia di migliaia di rifugiati). Di fronte a questi orrori, il fatto che Babrak Karmal avesse liberato i prigionieri perse ogni significato.

A conclusione di questa nota storica non possiamo dimenticare che l'Afghanistan si colloca in una regione del mondo dove i vari interessi economici e strategici si intrecciano e si contrappongono. Oltre all'Unione Sovietica, anche altri Stati sono stati e sono tuttora interessati, direttamente o indirettamente, a definire la loro sfera di influenza, a consolidare alleanze o a garantire interessi economici.

In questa prospettiva, l'appoggio sovietico al regime Taraki-Amin era chiaramente motivato dall'alleanza conclusa tra i due governi, che portava l'Afghanistan a gravitare nell'orbita sovietica. Di fronte alla crisi totale di questo regime, l'intervento militare apparve agli occhi dei Sovietici come l'unico modo per evitare un ribaltamento della situazione dal momento che, nella regione, si faceva sempre più attiva la presenza di altre potenze. Ma questo intervento, lungi dal portare al mantenimento della pace, ha significato una grave minaccia per essa, perché, allo stato attuale delle relazioni internazionali e della coscienza dei popoli, ogni intervento in qualche modo simile a quello in Afghanistan è fatalmente destinato ad avere notevoli ripercussioni internazionali. Inoltre, il fatto che le contraddizioni interne delle società siano sfruttate in funzione di interessi estranei ai popoli interessati, contribuisce ad accrescere pericolosamente la tensione internazionale.

2. PRIMA DOMANDA POSTA AL TRIBUNALE

L'intervento sovietico in Afghanistan costituisce un'aggressione, ai sensi del diritto internazionale, contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato afgano e un attentato ai diritti nazionali fondamentali del popolo afgano?

2.1. I fatti

a) L'intervento militare sovietico

A partire dal 23 dicembre 1979, lo svolgimento degli avvenimenti precipita. Truppe sovietiche aerotrasportate cominciano ad atterrare all'aeroporto di Kabul e dal 24 prendono posizione nella città. Carri armati passano in gran numero la frontiera fra l'URSS e l'Afghanistan. Tuttavia solo il 28 dicembre un messaggio radiofonico annuncia che Babrak Karmal è eletto all'unanimità segretario generale del Comitato centrale del PPDA e che è diventato presidente del Comitato rivoluzionario. Durante la stessa trasmissione viene annunciato che un tribunale rivoluzionario ha condannato Amin alla pena di morte e che il governo della RdA, basandosi sul trattato di amicizia, di buon vicinato e di cooperazione del 5 dicembre del 1978, ha rivolto all'URSS un messaggio pressante chiedendo un aiuto politico, morale ed economico, ivi compreso un aiuto militare, domanda che, secondo lo stesso messaggio era già stata rivolta a parecchie riprese all'URSS dal governo della RdA. Lo stesso giorno la radio ha diffuso un appello indirizzato al popolo afgano da Babrak Karmal.

Secondo parecchi testimoni, questo messaggio, che è stato presentato come se fosse stato diffuso da Radio Kabul, sarebbe stato pronunciato da un'altra stazione, poiché nella stessa ora Radio Kabul, le cui installazioni erano sempre nelle mani del governo Amin, aveva diffuso musica. Il Tribunale non ritiene di doversi pronunciare su questa questione di fatto che non ha incidenza sulla valutazione degli avvenimenti.

Alla fine del mese di dicembre 1979 gli effettivi sovietici presenti in Afghanistan possono essere valutati in 40 mila uomini.

b) Esame della tesi sovietica

Per l'esame della tesi sovietica il Tribunale si è servito di diversi documenti: le dichiarazioni fatte in nome del governo sovietico il 5 gennaio davanti al Consiglio di sicurezza (S/PV 2186) e davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita in sessione straordinaria dal 5 al 9 gennaio 1980 (A/ES - G/PV 1); la risposta di L.I. Breznev alle domande del corrispondente della Pravda (12 gennaio 1980); alcuni brani del rapporto del segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista dell'Unione Sovietica, fatto il 23 febbraio 1980 al XXVI Congresso del Partito; un intervento dell'ambasciatore dell'URSS in Francia, S.V. Cervonenko, fatto il 15 aprile 1980 davanti all'Accademia diplomatica internazionale; un documento di tredici pagine, datato 15 aprile 1981, intitolato "La questione dell'Afghanistan: le posizioni afgane e sovietiche", documento inviato ad un membro del Tribunale da un'ambasciata sovietica in Europa occidentale.

Benché queste diverse fonti non siano completamente concordanti e la loro presentazione si sia talvolta modificata, si può riassumere in due punti il nocciolo dell'argomentazione sovietica. Da una parte, la sicurezza e l'integrità territoriale "dell'Afghanistan sarebbero state minacciate in ragione dell'aiuto apportato a dei gruppi antigovernativi da certi paesi occidentali, da Stati musulmani e dalla Cina"; d'altra parte, il governo sovietico avrebbe ceduto a richieste reiterate del governo afgano che avevano preceduto il colpo di Stato del 28 dicembre, in particolare del governo Amin.

Su questi due punti il Tribunale deve constatare il carattere vago e poco circostanziato delle affermazioni sovietiche.

Per ciò che concerne le pretese interferenze straniere, la stampa internazionale ha preso in considerazione un aiuto esterno portato ai ribelli afgani. Tuttavia né il governo sovietico, né il governo afgano hanno mai formulato contro nessun governo straniero delle accuse precise e circostanziate, e soprattutto che impegnassero direttamente o indirettamente la responsabilità internazionale di un governo straniero. Inoltre, se, come pretende oggi l'URSS, la sicurezza della RdA fosse stata minacciata, il governo di questa avrebbe dovuto fare appello ai meccanismi di sicurezza collettiva dell'ONU, ciò che non ha mai fatto.

Per ciò che concerne il consenso del governo afgano, è bene precisare che solo i fatti anteriori al 24 dicembre 1979 meritano considerazione. Avendo per oggetto la presenza stessa di importanti contingenti militari sovietici sul territorio afgano, il consenso dato dopo la penetrazione massiccia delle armate straniere è privo di ogni portata giuridica. Quanto all'appello che il governo Amin avrebbe rivolto è giocoforza constatare che il governo sovietico non è riuscito a fornire alcun elemento probante. L'atto con il quale un governo autorizza le armate di un altro Stato a sottomettere l'insieme del proprio territorio a una vera occupazione militare è troppo grave perché la sua data, la sua forma e la qualità dell'autorità alla quale questo atto è imputato non siano accuratamente annotati. Il gran numero di appelli che il governo sovietico avrebbe rifiutato di soddisfare e di cui nessuna traccia precisa, scritta, e neppure orale, è fornita, è tanto più sospetto in quanto questo governo avrebbe finalmente ceduto a queste richieste nel momento più criticabile. Nel documento datato 15 aprile 1981, è detto che "verso la fine del 1979 in 18 delle 28 provincie dell'Afghanistan imperversavano gruppi armati contro-rivoluzionari, mandati dal Pakistan". Con questa affermazione la nota riconosce che l'Afghanistan era da quel momento in un vero stato di guerra civile e la legalità internazionale di un intervento esterno in queste condizioni sarà esaminata in seguito. Un'altra contraddizione che risulta particolarmente dallo stesso documento consiste nel qualificare Amin come agente della CIA, che "si era posto come obiettivo principale la disorganizzazione del Partito, e ciò per decapitare la rivoluzione".

Non soltanto un tale apprezzamento rende molto poco plausibile il fatto che Amin avrebbe sollecitato l'intervento sovietico e che questo gli sarebbe stato accordato soltanto, come i fatti dimostrano, perché egli fosse brutalmente allontanato dal potere. Un governo non potrebbe tuttavia avvalersi della domanda di aiuto militare che gli avrebbe diretto la persona competente per impegnare internazionalmente uno Stato straniero, allorché il primo atto compiuto in favore di questa assistenza militare consiste nel rendere possibile la condanna a morte e l'esecuzione di questa stessa persona, e un tale atto non potrebbe avere altra qualifica che quella di ingerenza grave negli affari interni di uno Stato.

c) *La situazione attuale*

Dal 24 dicembre 1979 l'azione delle armate sovietiche non ha cessato di intensificarsi, la presenza di queste armate essendo la condizione indispensabile per il controllo esercitato dal governo Karmal, in particolare nelle grandi città e sulle principali arterie stradali. La maggior parte degli esperti valuta in 100 mila uomini circa gli effettivi sovietici operanti in Afghanistan.

Durante lo stesso periodo il numero dei rifugiati costretti a lasciare l'Afghanistan non ha smesso di crescere. E' nell'aprile 1979 che il governo del Pakistan ha invitato le Nazioni Unite a fornire un'assistenza ai rifugiati afgiani che avevano trovato asilo in questo Paese. Secondo il primo rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel gennaio 1980, 500 mila rifugiati afgiani avrebbero trovato asilo nel Pakistan. Alla data del 30 aprile 1980, 737.108 rifugiati afgiani erano registrati nel Pakistan.

Durante i mesi seguenti questa cifra non ha cessato di aumentare: 873.947 al 31 maggio; 970.961 al 31 luglio, 1.036.933 al 31 agosto, 1.126.406 al 30 settembre, 1.265.520 al 31 ottobre. Queste cifre, pubblicate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono ancora aumentate in seguito e coprono soltanto gli afgiani che hanno trovato asilo nel Pakistan. Occorre aggiungervi i rifugiati residenti in altri paesi, in particolare in Iran.

2.2. Il diritto

a) *La proibizione del ricorso all'uso della forza e le sue tre eccezioni*

La caratteristica principale dell'azione sovietica in Afghanistan risiede nell'impiego della forza armata, alla quale si è accompagnata, all'interno delle frontiere di uno Stato straniero la cui qualità di soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale è indiscussa.

A prima vista, questa caratteristica è sufficiente giuridicamente, a condannare radicalmente simile azione. Questa contravviene in effetti, a priori, sia all'art.2, 4, della Carta delle Nazioni Unite, secondo il quale "i membri dell'Organizzazione si astengono nelle loro relazioni internazionali dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite", sia alla norma del non intervento negli affari interni altrui, affermata in particolare dalla Dichiarazione sulla inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati, sulla protezione della loro indipendenza e della loro sovranità (21 dicembre 1965, Ris.2131 (XX) A.G.), così come dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (4 novembre 1970. Ris.2625 [XXV] A.G.). Occorre sottolineare che queste norme non tollerano contestazioni: qualunque siano in particolare la portata esatta della norma di non intervento e la forza obbligatoria intrinseca delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, non è né contestabile, né contestato che nessuno Stato è in diritto di intervenire militarmente negli affari interni di un altro Stato in condizioni contrarie alla Carta di San Francisco.

L'intervento sovietico in Afghanistan non può così essere considerato, giuridicamente, come lecito se non nel caso in cui esso dipenda da una delle eccezioni da cui è accompagnata, nel diritto delle genti, la condanna sia dell'impiego della forza che dell'intervento armato. Sostanzialmente (e fatta riserva di certe pratiche che, come le rappresaglie, non trovano applicazione nel caso di specie) queste eccezioni sono tre:

- una decisione degli organi competenti delle Nazioni Unite presa in applicazione della Carta;
- l'esercizio del "diritto naturale di legittima difesa, individuale o collettiva", conformemente all'articolo 51 della Carta;
- il consenso dello Stato interessato.

Conviene pertanto verificare se l'intervento dell'URSS entra nell'ipotesi di una delle eccezioni suddette e, in caso affermativo, se ne soddisfa le condizioni specifiche. Forse non è inutile a questo proposito ricordare che queste condizioni sono da interpretare secondo criteri "restrittivi", per sottolineare il carattere di eccezionalità e di definizione rigorosa dei limiti che devono avere eventuali deroghe alla regola che interdice l'uso della forza, il cui carattere di ordine pubblico (*jus cogens*) è unanimemente ammesso.

b) *Esame della prima eccezione: una decisione delle Nazioni Unite*

Nessun organo delle Nazioni Unite ha autorizzato a priori, né legittimato a posteriori, l'intervento delle truppe sovietiche in Afghanistan. Su questo non c'è bisogno di insistere. Al contrario, l'Assemblea Generale, investita del caso sulla base della risoluzione 377 (V), ha chiesto il 14 gennaio 1980, con 104 voti contro diciotto e diciotto astensioni, "il ritiro immediato, incondizionato e totale delle truppe straniere dall'Afghanistan al fine di permettere al popolo afgano di decidere da solo della forma del suo governo e di scegliere il suo sistema economico, politico e sociale senza ingerenze, sovversioni, coercizioni o costrizioni dall'esterno sotto qualunque forma". Ciò facendo, l'Assemblea ha riaffermato "che il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e

dell'indipendenza politica di ogni Stato è un principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite, ogni violazione di questo principio, sotto qualunque pretesto, essendo contraria ai fini e ai principi che vi sono enunciati" (Ris. ES-6/2).

Questa risoluzione è stata più recentemente confermata dalla risoluzione del 20 novembre 1980.

c) *Esame della seconda eccezione: la legittima difesa*

Secondo l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, "nessuna disposizione della presente Carta lede il diritto naturale di legittima difesa, individuale o collettiva, nel caso in cui un membro delle Nazioni Unite sia oggetto di una aggressione armata, fino a che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale".

Non è contestato che la forza armata possa essere utilizzata a titolo di legittima difesa, senza che ci si possa valere dell'articolo 2, 4, della Carta per condannarne l'impiego.

Ciò stante, l'esercizio di questo diritto è regolato da condizioni rigorose, con lo scopo, evidente, di evitare che esso sia distolto dalle sue finalità. Queste condizioni sono le seguenti:

a. Il diritto di legittima difesa non può essere esercitato fintantoché gli organi competenti delle Nazioni Unite e singolarmente il Consiglio di sicurezza non abbiano preso "le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Condizione, si capisce facilmente, che non legittima l'uso della forza se non nelle circostanze - che dovrebbero restare eccezionali - in cui la comunità internazionale non sia stata in grado di prevenire le cause che ne motivano l'impiego.

b. Il diritto di legittima difesa può essere esercitato soltanto dallo Stato che "è oggetto di un'aggressione armata". Risulta sia dalla lettera che dallo spirito dell'articolo 51 della Carta che solo un'aggressione armata può giustificare l'esercizio del diritto di legittima difesa; non è possibile interpretare il riferimento a simile aggressione come avente solo un valore esemplificativo. In un ordinamento giuridico che ha categoricamente messo la guerra fuori legge organizzando le basi di un sistema di sicurezza collettiva, non si potrebbe ammettere che fuori di questa ipotesi gli Stati si contentassero ancora di minacce portate a pretesi "interessi vitali" per utilizzare la forza armata a spese degli altri.

c. Le misure prese nell'esercizio del diritto di legittima difesa devono essere "immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non intaccano per nulla il potere e il dovere che il Consiglio ha, in virtù della Carta delle Nazioni Unite, di agire in ogni momento nella maniera che giudica necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali" (art.51).

Sussidiario, il diritto di difesa è anche provvisorio e il suo esercizio deve poter essere controllato dai rappresentanti autorizzati della comunità internazionale che è, a priori, la sola in diritto di utilizzare legittimamente la forza.

d. A dispetto del silenzio della Carta a questo proposito e anche se ciò fu contestato, le misure esercitate a titolo di legittima difesa devono essere proporzionate alle misure di aggressione contro le quali lo Stato è in diritto di premunirsi.⁽¹⁾

E' stato fatto appello, a diverse riprese, alla legittima difesa per giustificare l'intervento armato sovietico in territorio afgano, come lo attestano in particolare le dichiarazioni fatte dai delegati dell'URSS e dell'Afghanistan all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza. Questo ricorso alla legittima difesa non è tuttavia fondato. Se legittima difesa c'è nella specie, si tratta manifestamente di un caso di legittima difesa collettiva; nessuno penserebbe in effetti seriamente di sostenere un instante che l'URSS stessa sia stata direttamente vittima di una aggressione.

Questa vittima non può essere, all'occorrenza, che l'Afghanistan. Ciò posto, anche se si può giudicare inopportuno l'impiego in un simile caso del termine "legittima difesa"⁽²⁾, non è contestato che uno Stato è in diritto di ricorrere alla forza per portare aiuto a un altro Stato vittima di un'aggressione, dal momento che esso agisce con l'accordo di questo.

Che sia collettiva o individuale, la difesa per essere "legittima" deve soddisfare le condizioni suddette di cui bisogna verificare il rispetto.

In primo luogo, il carattere fondamentale del divieto del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali impone di portare una prova rigorosa delle cause che permettono di derogarvi validamente. Per incontestata che sia la legittima difesa, essa non potrebbe essere ammessa senza una giustificazione adeguata, pena il lasciarle impunemente mascherare l'aggressione che essa si dà l'apparenza di combattere. Ogni Stato assume a questo

riguardo l'obbligo verso la comunità internazionale, e singolarmente verso le Nazioni Unite, di portare dovutamente prova della aggressione che giustifica la legittima difesa. Si deve lamentare a questo proposito che l'URSS non ha né provato, né offerto di provare seriamente l'aggressione che essa dichiara di combattere, se non invocando, talvolta attraverso semplici ritagli di stampa, misteriose macchinazioni.

Dati per stabiliti i fatti addotti, conviene valutare in seguito se essi costituiscono un'aggressione secondo il diritto delle genti. Questo è stato definito il 14 dicembre 1974 dall'Assemblea generale ⁽³⁾ delle Nazioni Unite come "l'impiego della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in ogni altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite" (art.1). Questa definizione è precisata dall'elenco degli atti di aggressione che sono uniti all'articolo 3 della risoluzione. Il capoverso g) di questo articolo qualifica atto di aggressione "l'invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande o di gruppi armati, di forze irregolari o di mercenari che si abbandonano ad atti di forza armata contro un altro Stato di una gravità tale da equivalere agli atti sopra elencati (invasione armata, bombardamenti, blocchi...), o il fatto di impegnarsi in maniera sostanziale in una tale azione".

Benché questa ipotesi si avvicini ai fatti invocati dall'URSS a sostegno della sua invocazione della legittima difesa, questa non potrebbe legittimare, nella fattispecie, l'intervento dell'URSS.

In effetti, le condizioni dell'art.3, (g) suddetto, non sono, nella fattispecie, accertate. Qualunque sia stato il disordine regnante in Afghanistan, nessuno degli elementi di fatto portati a conoscenza del Tribunale dimostra che ci sia stato invio da parte di uno Stato straniero di forze irregolari, o appoggio sostanziale dato da questo a quello; qualunque sia stata la natura dei disordini, non è maggiormente dimostrato che gli oppositori al regime costituito, che si pretende sostenuto dallo straniero, si siano abbandonati ad atti di una gravità equivalente a quella di un'aggressione diretta fra Stati.

Un'altra condizione della legalità dell'esercizio della legittima difesa è la seguente. Simile esercizio è ammissibile soltanto nella misura in cui la comunità internazionale non sia stata capace di assicurare a ognuno dei suoi membri la sicurezza elementare alla quale questi hanno diritto. Queste responsabilità che la comunità esercita per mezzo dell'ONU hanno per corollario necessario l'obbligo per ogni Stato membro delle Nazioni Unite di informarle di ogni attacco, anche virtuale, portato alla sua sicurezza e di mettere in atto i meccanismi che possono porvi rimedio. L'obbligo non è formale. La legittima difesa, per fondamentale che sia, non può essere ammessa allorché la carenza della comunità internazionale che giustifica il ricorso individuale alla forza, risulta meno dal fatto che i mezzi di cui essa disponeva per prevenire un'aggressione non sono stati utilizzati, che da un rifiuto dello Stato interessato di sollecitare dalle Nazioni Unite le misure adeguate. La legittima difesa non potrebbe essere un mezzo legittimo per uno Stato di ricorrere individualmente alla forza rifiutando un sistema di sicurezza collettiva del quale fa parte. Ci sono certamente determinate circostanze in cui si capisce che questo ricorso "preventivo" alle Nazioni Unite non è materialmente possibile: nella specie, e tenuto conto singolarmente del carattere indiretto dell'"aggressione" invocata che, a detta degli stessi rappresentanti sovietici, sarebbe stata a lungo preparata e continuata, non c'è tuttavia alcuna ragione che possa giuridicamente giustificare che si sia preferito un ricorso individuale alla forza all'applicazione di un sistema di sicurezza collettiva.

Inoltre, lo Stato che ha esercitato la legittima difesa deve avvertire immediatamente il Consiglio di Sicurezza delle misure che prende nell'esercizio di questo diritto. L'obbligo fa parte della stessa logica. Essa è di fondo e non di forma perché deve permettere alla comunità internazionale di verificare se, con il pretesto di legittima difesa, non si sia derogato più del necessario al divieto fondamentale del ricorso alla forza, preparando la sostituzione di un'azione collettiva, la sola legittima, a un'azione individuale. E' gioco-forza constatare, anche su questo punto, che l'URSS non ha rispettato i suoi obblighi internazionali.

E' vero, e nessuno lo contesterà, che il sistema attuale di sicurezza collettiva funziona male. La difficoltà innegabile per le Nazioni Unite di adottare misure efficaci non giustifica tuttavia che si sottraggano sistematicamente ai suoi organi responsabilità che in linea di principio le competono esclusivamente. E questa prassi è tanto più condannabile nella specie perché proveniente da una grande potenza di cui la Carta ha privilegiato il ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

A parte ogni altra considerazione, è chiaro che la norma di proporzionalità, implicita nella legittima difesa, non è stata nella circostanza rispettata dall'URSS. La valutazione degli equilibri che l'applicazione di questa regola richiede è, senza nessun dubbio, delicata e deve sfuggire ad ogni criterio prestabilito. Certo è difficile a priori

ammettere ragionevolmente che le operazioni militari intraprese dall'URSS in Afghanistan siano proporzionate agli attacchi alla sicurezza e all'indipendenza di questo ultimo. Situazione di cui essa si avvale per giustificare le sue azioni.

Appare così mal fondato invocare nella circostanza la legittima difesa collettiva per giustificare l'intervento militare sovietico in Afghanistan. Anzi, questo intervento appare costituire un'aggressione poiché presenta tutti i tratti di una "invasione" armata e di una "occupazione militare" a seguito di invasione nel senso precisato dall'art.3, a), della risoluzione del 14 dicembre 1974, e appare diretta proprio contro la "indipendenza politica" dell'Afghanistan, ai sensi dell'articolo primo della risoluzione, perché essa ha precisamente per movente la volontà di imporre al popolo afgano un governo che la maggioranza del popolo afgano ha rifiutato. Resta tuttavia da verificare in una simile prospettiva se il consenso ipoteticamente dato dal governo afgano a un intervento straniero gli fa perdere il suo carattere apparente di aggressione, giustificando il ricorso alla forza armata.

d) *Esame della terza eccezione: il consenso del governo afgano*

Uno Stato è in linea di principio in diritto di sollecitare da un altro Stato un'assistenza militare e quest'ultimo è in linea di principio in diritto di accordarlo alle condizioni fissate di comune accordo. C'è in ciò un'applicazione elementare della sovranità, che la prassi, del resto, conferma quotidianamente. Si può deplorarlo, *de lege ferenda*; non è possibile contestarlo, *de lege lata*.

Inoltre, occorre tuttavia:

- che il consenso sia stato realmente dato;
- che sia stato dato da un organo che era in grado di impegnare lo Stato;
- che l'assistenza sia concessa in condizioni compatibili con le norme del diritto internazionale.

Per giustificare l'intervento sovietico, si è parlato a più riprese di una domanda del governo afgano alla quale l'URSS avrebbe dato seguito. Alle considerazioni di fatto date nella motivazione riguardo a questa decisione, ci sono da aggiungere le due osservazioni seguenti.

In primo luogo, se si è parlato a diverse riprese di "un consenso" delle autorità afgane, "questo" consenso è restato circondato da ombre, tanto sono restate imprecise le circostanze della sua adozione, la sua forma, la sua data, la sua portata. In un diritto che ripudia ogni formalismo, tale consenso può certo essere puramente verbale; in un diritto che condanna a priori ogni uso della forza negli affari interni altrui, tale consenso richiede tuttavia di essere chiaramente accertato.

La seconda osservazione tende a rilevare che il trattato sovietico-afghano del 5 dicembre 1978 non comporta di per sé il consenso dell'Afghanistan a un intervento militare sovietico sul suo territorio. Esso dispone soltanto che "agendo nello spirito delle tradizioni di amicizia e di buon vicinato e nello spirito della carta dell'Onu, le Alte Parti contraenti intraprenderanno consultazioni e, di comune accordo, applicheranno le misure necessarie al fine di assicurare la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità territoriale dei due paesi" (art.4). Questa disposizione, non più che gli altri articoli del trattato, non dà all'URSS un diritto unilaterale di intervento, eventualmente armato, negli affari afgani, ciò che sarebbe d'altronde contrario alle regole dello *jus cogens*. Essa si limita a prevedere un accordo ai fini che specifica, accordo che, in ogni ipotesi, avrebbe potuto intervenire in assenza di qualsiasi trattato preesistente. Per giustificare l'azione delle truppe sovietiche, importa da quel momento, in ogni maniera, stabilire almeno l'esistenza di un consenso afgano libero da equivoci, distinto dagli impegni generali che il trattato sovietico-afghano "di amicizia, di buon vicinato e di cooperazione" contiene. Occorre, in altre parole, un consenso speciale e questo consenso deve essere quello del governo effettivamente in funzione al momento dell'intervento. Il governo che doveva, nella fattispecie, consentire l'intervento sovietico era dunque, e, a priori, non poteva che essere, il governo Amin.

Un consenso dato dopo il 24 dicembre 1979, data dell'intervento militare sovietico, deve essere considerato nullo, senza copertura possibile, costituendo questo intervento una coercizione armata ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione di Vienna; bisognerebbe inoltre verificare se la minaccia di un intervento armato sovietico non abbia ugualmente invalidato un consenso afgano che sarebbe stato dato prima del suddetto 24 dicembre. Non si è certamente, nella fattispecie, in presenza di un trattato scritto ai sensi della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969; è fuori dubbio tuttavia, e i lavori preparatori della Convenzione lo confermeranno, che per quanto concerne la coercizione almeno, le sue disposizioni, sotto il beneficio eventuale di certi correttivi senza interesse nella fattispecie, devono essere giudicati di applicazione generale a qualsiasi atto giuridico ⁽⁴⁾.

La valutazione della rappresentatività dell'autorità afgana solleva invece questioni più delicate. Allo stato

presente del diritto delle genti, la rappresentatività di una autorità è essenzialmente legata all'effettività di un potere, anche se, sotto certi punti che qui non importa approfondire, l'evoluzione contemporanea sembra ugualmente poterla legare alla sua legalità, con riferimento a dei diritti (dell'uomo o del popolo) fondamentali. Questa effettività è insieme "interna" ed "esterna"; essa suppone in effetti sia che l'autorità controlli realmente una popolazione organizzandola all'interno di un dato territorio, sia che essa eserciti questo potere in tutta indipendenza, senza "obbedire" a una potenza straniera.

Sotto questi aspetti, l'effettività è senza alcun dubbio una nozione intrinsecamente relativa, particolarmente nelle relazioni internazionali contemporanee e principalmente per piccoli Stati che non sono in grado di liberarsi da una certa dipendenza, anche inconscia, verso grandi potenze. Nondimeno resta una soglia, variabile secondo le circostanze, al di sotto della quale un potere cessa di essere effettivo, e per questo anche rappresentativo, nonostante le apparenze formali di cui si riveste.

Senza tornare sulle questioni di fatto già trattate, è giocoforza constatare che l'effettività del governo afgano è, alla vigilia dell'intervento sovietico, perlomeno dubbia.

L'estensione dei disordini che, in particolare sotto il governo Taraki, si sviluppano in Afghanistan erode considerevolmente, in effetti, un'autorità interna che cerca invano di sopravvivere con operazioni di repressione la cui violenza cresce con la loro inefficacia; l'indipendenza di simile autorità diminuisce d'altronde considerevolmente, tanto diventa schiacciante la sua dipendenza in rapporto all'URSS.

Amesso che il consenso sia stato dato, e dato da un governo rappresentativo, resterebbe infine da verificare se l'assistenza militare sollecitata dall'Unione Sovietica poteva essere accordata da quest'ultima in base alle norme del diritto delle genti. La legalità di questa concessione di un'assistenza che porta a un intervento militare negli affari interni altrui dipende tanto dagli obiettivi in vista dei quali essa è concessa quanto dalle circostanze nelle quali essa è accordata.

Non si potrebbe ammettere che l'assistenza fornita a un governo straniero lo sia a fini che siano contrari alle norme fondamentali del diritto internazionale. Una di queste norme è, in particolare, che, così come lo afferma la Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra Stati, "ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale senza nessuna forma di ingerenza da parte di qualunque altro Stato" (Ris.2625, [XXV] A.G.); ciò conferma la definizione dell'aggressione data dall'Assemblea Generale che qualifica quale aggressore lo Stato che "utilizza la forza armata per mettere in causa l'indipendenza politica" di tutt'altro Stato (Ris. 3314, [XXIX], art.1). Nel contesto di interdipendenza accentuata che caratterizza le relazioni internazionali contemporanee, c'è certamente da valutare con elasticità sia questa condanna di ogni forma di ingerenza che l'"indipendenza politica" che essa intende proteggere. Qualunque sia, a questo titolo, la relatività delle valutazioni che presiedono alla sua applicazione, resta tuttavia che il principio di simile norma non potrebbe essere discusso. Ogni accordo dell'autorità locale è indifferente a questo riguardo, essendo una manifestazione unilaterale (o convenzionale) di volontà impotente a derogare a una norma il cui carattere di ordine pubblico non sembra contestabile.

Qualunque siano stati i movimenti originari dell'URSS, è giocoforza a questo riguardo constatare che, nei fatti, il suo intervento deve essere giudicato incompatibile col rispetto dovuto all'indipendenza politica di ogni Stato, tanto questo intervento sembra avere come obiettivo, principale se non esclusivo, di imporre all'Afghanistan un regime politico rifiutato dal popolo afgano, la cui determinazione è stata apertamente beffata. Del resto, simile intervento appare poco compatibile, qualunque sia stata, di nuovo, l'intenzione iniziale dei suoi responsabili, con l'articolo primo del trattato sovietico-afghano del 5 dicembre 1978, conformemente al quale "le Alte Parti contraenti si dichiarano decise a sviluppare la cooperazione multiforme fondata sull'uguaglianza di diritti, il rispetto della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e della non ingerenza reciproca negli affari interni". Amesso il consenso stabilito, si potrebbe certo a priori interpretare la prassi seguita dal dicembre 1979 come una deroga convenzionale al suddetto articolo primo. Il procedimento sarebbe in sé perfetto se un tale accordo non dovesse essere giudicato nullo di pieno diritto per contravvenzione allo *jus cogens*.

Il disordine regnante in Afghanistan non scusa giuridicamente, e ancora meno giustifica, l'intervento sovietico. Anzi, al contrario, la situazione interna dell'Afghanistan sembra interdire ogni intervento straniero, fosse anche con l'accordo del governo legale, e questo indipendentemente dalla liceità o dalla illiceità degli obiettivi che esso persegue.

Alla vigilia dell'intervento militare sovietico la situazione interna dell'Afghanistan sembra presentare i caratteri

di una situazione di guerra civile, nel senso del diritto delle genti, opponendo un governo “costituito” a dei movimenti organizzati di opposizione armata il cui obiettivo è manifestamente quello di rovesciare l’autorità in carica. Questo conflitto interno non presenta senza dubbio i tratti della guerra civile propria al periodo classico del diritto delle genti, in cui gli insorti controllavano essi stessi una parte importante del territorio nazionale organizzando le proprie truppe *modo militari*.

Non è più contestato oggi che questi criteri formali (controllo territoriale, organizzazione militare...), che corrispondevano a forme di belligeranza direttamente legate a tecniche di armamenti e a circostanze geografiche particolari, non possono più essere eretti a presupposti ineliminabili dell’esistenza di una guerra civile ai sensi del diritto delle genti. Dal momento che il conflitto non si riduce a disordini localizzati o a tumulti, esso è sottomesso alle norme del diritto delle genti applicabili a una guerra civile, qualunque siano le forme particolari nelle quali si svolge.

Alla luce delle informazioni di cui si dispone, tale appare la situazione interna dell’Afghanistan prima dell’intervento sovietico. La legalità dell’assistenza accordata al governo costituito, in caso di guerra civile, da uno Stato straniero si presta, attualmente, a seri dubbi in base al diritto delle genti. Se essa sembra essere già stata ammessa senza difficoltà e se alcuni sembrano ancora voler ammettere la liceità dell’assistenza portata sia al governo costituito che all’insorto, l’opinione dominante della dottrina internazionalistica sembra condannare oggi ogni assistenza straniera accordata all’uno all’altro, poco importa, trattandosi dell’aiuto fornito al governo costituito, che questo l’abbia o no formalmente sollecitato⁽⁵⁾.

Questo divieto è fondato principalmente su due ragioni, che trovano un’eco particolare nella presente questione. Prima si prende in considerazione che il fatto stesso della guerra civile lede la effettività, e quindi la rappresentatività, di un potere, ciò che deve vietare che si dia seguito a richieste con le quali questo potere intenderebbe mantenersi artificialmente in carica. Poi, si prende in considerazione il diritto fondamentale di ogni popolo all’autodeterminazione, che deve vietare ad ogni terzo di interferire nella risoluzione di un problema che interessa fundamentalmente l’avvenire di un popolo.

Si può discutere se ogni forma di assistenza è vietata. Non è affatto necessario tuttavia entrare in una tale discussione, perché ogni forma di assistenza militare lo è manifestamente. Il divieto d’altronde fu enunciato da lunga data da alcuni autori⁽⁶⁾. Se è rimasto a lungo puramente dottrinale, esso sembra avere acquistato, oggi, valore di diritto positivo, come l’attesta per esempio la risoluzione del principio di non intervento nelle guerre civili adottata dall’Istituto di diritto internazionale a Wiesbaden nel 1975⁽⁷⁾, risoluzione che segna d’altronde un cambiamento notevole in rapporto al regolamento che questo stesso Istituto aveva adottato sullo stesso oggetto nel 1900.

Simile assistenza, normalmente vietata, diventa lecita per il fatto che essa intende rispondere all’appoggio illegalmente dato ai ribelli da uno Stato straniero? E’ ciò che sembra sostenere l’URSS, che giustifica il suo “controintervento” con l’intervento degli “imperialisti” a sostegno dei ribelli afgani. Questa argomentazione non appare tuttavia fondata.

E’ vero che è generalmente ammesso che l’assistenza al governo costituito, in principio vietata, è legittima quando l’insurrezione è direttamente fomentata o appoggiata da uno Stato straniero⁽⁸⁾. Lo conferma, d’altronde, l’art.5 della suddetta risoluzione dell’Istituto, che precisa, tuttavia, che in tal caso lo Stato che interviene è tenuto a conformarsi “alla Carta e ad ogni altra norma pertinente del diritto internazionale”. Supposto che sia stabilito nella fattispecie che Stati stranieri avrebbero direttamente sostenuto i ribelli afgani (ciò che non è dimostrato nell’argomentazione giuridica portata dall’URSS) resta tuttavia che l’intervento militare sovietico in Afghanistan non potrebbe essere giustificato su questa base. In effetti, il controintervento non è ammesso se non quando il sostegno portato ai ribelli riveste un carattere “sostanziale”. “Al contrario, se la ribellione è essenzialmente autoctona e se il sostegno esterno non gioca che un ruolo secondario, l’assistenza al governo non è permessa... Al fine di giustificare l’assistenza al governo, l’assistenza esterna deve essere decisiva per il successo della rivolta”⁽⁹⁾.

Tale non sembra il caso nella fattispecie, in cui l’assistenza che sarebbe stata data ai ribelli afgani non presenta certamente il carattere “decisivo” richiesto perché possa derogare all’obbligo del non intervento. Ammesso pure che un tale carattere sia accertato, resterebbe inoltre che l’intervento sovietico è illegale tanto esso è sproporzionato in rapporto all’assistenza che intende equilibrare. Il “controintervento” non è in effetti

ammissibile se non in quanto “lo Stato che fornisce un’assistenza” in risposta, “...conserva a questa risposta un’ampiezza proporzionata all’assistenza che intende sanzionare”⁽¹⁰⁾. E’ un’altra applicazione della norma elementare di proporzionalità. Dovrebbe essere inutile sottolineare che questa norma è manifestamente violata nel caso afgano, sia perché, formalmente, non c’è stata aggressione armata che possa giustificare che la forza armata sia utilizzata per rispondervi (cfr. sopra, n. A2), sia perché, materialmente, i mezzi messi in opera per controbilanciare un’assistenza straniera non sono commisurabili con le forze e i caratteri di questa ultima.

e) *Esame di altre giustificazioni*

Salvo la legittima difesa, le cui condizioni non ricorrono, e il consenso del governo locale, che, anche a supporlo stabilito, non autorizzerebbe in nessuna ipotesi l’URSS a intervenire militarmente in Afghanistan, non è possibile dare, giuridicamente, a simile intervento qualche altra giustificazione. I fatti della causa non entrano in effetti per nulla nell’ipotesi di un’azione di rappresaglia, di un intervento umanitario, per esempio di un impiego della forza per far rispettare il diritto, ...la cui legalità è, dopotutto, estremamente dubbia nel diritto contemporaneo delle genti.

C’è in particolare da sottolineare che nessuna giustificazione all’intervento potrebbe essere trovata nella degradazione della situazione politica interna dell’Afghanistan.

Quand’anche le relazioni di questo Stato con l’URSS ne fossero coinvolte, è al popolo afgano che spetta di determinare liberamente il suo regime politico senza che nessuno Stato terzo sia in diritto di forzare questa scelta col pretesto delle incertezze che essa produrrebbe momentaneamente.

Nessuna influenza o nessun interesse particolare a cui si riferisse, a qualunque titolo, l’URSS potrebbe neppure giustificare il suo intervento militare in Afghanistan, a dispetto delle norme del diritto delle genti.

Se occorre, si ricorderà a questo riguardo che tali politiche sono state radicalmente condannate dalla Corte internazionale di giustizia nella sua sentenza nell’affare dello Stretto di Corfù: “Il preteso diritto di intervento non può essere considerato... che come la manifestazione di una politica di forza, politica che, nel passato, ha dato luogo agli abusi più gravi e che non potrebbe, qualunque siano le deficienze presenti dell’organizzazione internazionale, trovare nessuno spazio nel diritto internazionale”⁽¹¹⁾. Così come l’ha ricordato in questa occasione il giudice sovietico, “il diritto internazionale è, si può dirlo, unanime nel condannare il “diritto” di intervento sotto tutte le forme in cui questo preteso diritto può esercitarsi”⁽¹²⁾.

f) *L’aggressione sovietica secondo il diritto dei popoli*

Le considerazioni che precedono mostrano che l’intervento sovietico in Afghanistan si scontra con le norme stabilite dal diritto internazionale. Questo intervento viola anche i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli proclamata ad Algeri il 4 luglio 1976, che esprime ideali largamente condivisi da un numero crescente di uomini e donne in tutto il mondo. Questi principi costituiscono la fonte e la forza da cui il Tribunale trae la propria legittimità.

In particolare, l’intervento sovietico trasgredisce in modo palese l’articolo 5 di questa Dichiarazione, secondo il quale “ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione. Esso determina il suo stato politico in tutta libertà, senza alcuna ingerenza esterna”.

Pur caratterizzando l’occupazione sovietica come un illecito, l’ordinamento giuridico internazionale non riconosce il popolo afgano quale soggetto leso direttamente da tale occupazione. Non gli accorda né voce, né diritto di denuncia e considera la violazione come un affare concernente soltanto gli Stati.

La missione di questo Tribunale è di denunciare davanti all’opinione pubblica mondiale l’attentato al diritto inalienabile del popolo afgano all’autodeterminazione, attraverso e al di là della violazione del diritto dello Stato afgano, oggi rappresentato da un governo diventato lo strumento dell’aggressione contro il suo proprio popolo. Così facendo, il Tribunale riporta il diritto internazionale alla sua vera fonte: i popoli e la loro volontà di un mondo più giusto.

Il Tribunale non potrebbe in nessuna maniera prendere in considerazione le accuse di oscurantismo e di arretratezza dirette contro la resistenza afgana. A parte che una tale accusa non riposa su alcun fondamento giuridico, è al popolo afgano e a lui solo che spetta di decidere del suo destino. La democrazia e il progresso sociale non possono che essere una questione riguardante i popoli dell’Afghanistan, senza nessuna costrizione straniera.

3. SECONDA DOMANDA POSTA AL TRIBUNALE

C'è da parte delle forze sovietiche in Afghanistan violazione delle norme del diritto umanitario di guerra, particolarmente per ciò che concerne la sorte delle popolazioni civili?

3.1. Il diritto

Questa questione pone prima dei problemi di diritto. Il diritto umanitario di guerra costituisce un insieme di norme che le parti in conflitto devono rispettare nei confronti sia dei combattenti che delle popolazioni civili. Queste norme sono contenute in diversi trattati o convenzioni, di cui i principali sono le Convenzioni de L'Aia del 1899 e del 1907 sulle leggi e i costumi della guerra, il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 sulle armi chimiche e batteriologiche, le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, infine, i Protocolli addizionali del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Le norme sono differenti a seconda che ci si trovi in presenza di un conflitto armato internazionale o non internazionale.

L'art.1, 4, del Protocollo addizionale I del 1977, dispone: "Nelle situazioni di cui al paragrafo precedente (si tratta di casi di applicazione delle Convenzioni di Ginevra completate dai Protocolli addizionali) sono compresi i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite..."

Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento sovietico in Afghanistan costituisce un'aggressione, ai sensi del diritto internazionale, e un attentato ai diritti nazionali fondamentali del popolo afgano.

Ne risulta necessariamente che il conflitto in causa deve essere definito, almeno con riguardo alle Convenzioni di Ginevra, come un conflitto armato internazionale, poiché i resistenti lottano per la liberazione del loro territorio e per il ristabilimento dei diritti nazionali fondamentali.

Non è il caso qui di ricordare i dettagli del diritto umanitario di guerra. Questo si basa su tre punti essenziali: le armi e i mezzi di guerra; i prigionieri di guerra e le popolazioni civili non combattenti. Per ciò che concerne le armi e i mezzi di guerra è, in sostanza, "vietato adoperare armi, proiettili e metodi di guerra di natura tale da causare danni non necessari". Quanto ai prigionieri di guerra, si sa che essi debbono essere trattati umanamente e internati fino alla fine delle ostilità in condizioni regolamentate dalla Convenzione di Ginevra. Infine, le popolazioni civili devono essere protette contro ogni sofferenza che non risulti dalle strette necessità della guerra; più in particolare, è vietato sottomettere le popolazioni civili alla fame mediante la distruzione dei loro approvvigionamenti.

3.2. I fatti

I testimoni ascoltati dal Tribunale hanno parlato di fatti gravi e preoccupanti quanto alla condotta della guerra.

Sulle armi e i mezzi di guerra

Parecchi testimoni hanno segnalato l'impiego di gas tossici o annichilanti, senza tuttavia dare precisazioni sufficienti sulle circostanze di tempo e di luogo e sugli effetti riguardo alle persone. Il Tribunale ricorda che ogni uso delle armi chimiche è formalmente proibito dal Protocollo di Ginevra del 1925.

Quanto al napalm, il suo uso è stato denunciato da testimoni e dalla Commissione internazionale d'inchiesta presieduta dal signor Carlo Ripa di Meana. Ma anche qui sono mancate al Tribunale precisazioni sulle condizioni del suo impiego e soprattutto sulla sua ampiezza. Queste precisazioni sono tanto più importanti in quanto, nello stato attuale del diritto internazionale, il napalm non è in se stesso un'arma proibita, ma può costituire una mancanza grave alle leggi della guerra per il suo impiego indiscriminato soprattutto nei confronti delle popolazioni civili.

Precisazioni maggiori sono state fornite al Tribunale riguardo all'utilizzazione di ordigni "anti-uomo". E' acquisito che vengono disseminate per via aerea, sui sentieri percorsi sia dai combattenti che dalla popolazione civile, piccole mine ricoperte di materia plastica, verde nelle regioni boschive e color terra nelle regioni desertiche, in maniera da confondersi nell'ambiente. Queste mine scoppiano appena si posa il piede su di esse e producono ferite gravi soprattutto alle gambe. Campioni di questi congegni sono stati sottoposti al Tribunale. A richiesta di questo, un esperto svedese ha fornito tutte le informazioni sul loro funzionamento. I caratteri cirillici

delle iscrizioni non lasciano alcun dubbio sulla loro origine.

Il fatto di disseminare questi congegni su vie di comunicazione usate da tutta una popolazione che si sposta essenzialmente a piedi, porta devastazioni fra questa e soprattutto fra i bambini. Il divieto dell'utilizzazione di mine "anti-uomo", in tali condizioni, è stato confermato dal Protocollo adottato il 10 ottobre 1980 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperto alla firma il 10 aprile 1981 e già firmato dal governo sovietico. Il Tribunale dovrà misurare l'ampiezza dell'uso di tali ordigni.

Sui prigionieri di guerra

La maggior parte dei testimoni ha affermato che, a loro conoscenza, le armate sovietiche e governative non facevano prigionieri di guerra, poiché secondo loro, i combattenti che cadevano nelle loro mani erano sterminati, spesso dopo torture o altri trattamenti disumani. D'altra parte, l'insistenza, nelle dichiarazioni ufficiali sia delle autorità sovietiche che del governo in carica a Kabul, ad assimilare i combattenti della Resistenza a dei banditi fa temere che la repressione civile, col suo corteo abituale di torture e brutalità, non colpisca autentici combattenti della Resistenza. Su questi punti, come sui precedenti, il Tribunale si augura di disporre di informazioni più complete e più dettagliate.

Sulla sorte della popolazione civile

A parecchie riprese i testimoni, confermati su questo punto dagli esperti, hanno parlato della distruzione dei raccolti da parte delle forze sovietiche o governative, come pure di villaggi bombardati, incendiati e di massacri di popolazioni civili.

Il Tribunale spera di disporre, a proposito di questi fatti gravi, di più ampie informazioni sui luoghi e sull'epoca di tali distruzioni e massacri.

Riassumendo, il Tribunale ha raccolto presunzioni gravi e anche principi di prova di inottemperanze ripetute alle leggi della guerra. Ma, fedele ai suoi principi di rigore nei giudizi, intende disporre di più ampie informazioni prima di deliberare definitivamente.

Questa è la regione per cui disporrà la Commissione d'inchiesta menzionata nel dispositivo.

4. DISPOSITIVO

Il Tribunale

- considerato che il ricorso alla forza, nelle relazioni internazionali, costituisce una grave violazione delle norme del diritto delle genti e una minaccia per la pace;
- considerato che il diritto all'autodeterminazione è il solo mezzo con cui il popolo afgano può lottare contro i privilegi, le disuguaglianze, le ingiustizie sociali e per la sua emancipazione;
- considerato che qualunque sia la fondatezza delle riforme promesse o tentate dai differenti governi, i metodi dispotici usati, l'ignoranza delle sensibilità culturali popolari e l'intervento massiccio di truppe straniere, non soltanto non possono permettere la realizzazione delle legittime aspirazioni popolari ma al contrario ipotecano pesantemente, agli occhi della popolazione, l'avvenire e la credibilità di queste riforme e consolidano le forze conservatrici.

Sulla prima domanda:

"L'intervento sovietico in Afghanistan costituisce un'aggressione, ai sensi del diritto internazionale, contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato afgano e un attentato ai diritti nazionali fondamentali del popolo afgano?"

- Considerato che a partire dal 24 dicembre 1979 le truppe sovietiche sono penetrate massicciamente nel territorio della Repubblica democratica d'Afghanistan;
- considerato che nessuna delle condizioni che rendono eccezionalmente lecito il ricorso all'impiego della forza nelle relazioni internazionali si è verificata:
 - a) che l'azione militare sovietica non ha eseguito una decisione degli organi competenti delle Nazioni Unite;
 - b) che essa non è stata un esercizio del diritto di legittima difesa, poiché il governo sovietico ha solamente parlato di aiuti stranieri portati a movimenti di sovversione all'interno dell'Afghanistan, senza che la natura e l'estensione di questi aiuti siano mai stati provati e mentre nei termini stessi in cui questi aiuti sono adottati essi non potrebbero essere dichiarati equivalenti ad un'aggressione diretta che giustifichi l'esercizio del diritto di legittima difesa; che per di più né il governo afgano, né il governo sovietico hanno portato il Consiglio di Sicu-

rezza a conoscenza, conformemente all'art.511 della Carta, delle misure prese nell'esercizio di questo diritto;
c) che l'entrata massiccia delle truppe sovietiche nel territorio afgano e l'occupazione militare persistente fino a oggi non sono rese legittime dal consenso del governo afgano che esercita i diritti di sovranità di uno Stato indipendente, non soltanto perché il fatto di un tale consenso dato prima del 24 dicembre 1979 non è mai stato dimostrato dal governo sovietico, al quale incombe il compito della prova di un fatto di questa gravità, che legittimi una deroga eccezionale alla proibizione del ricorso all'impiego della forza, ma inoltre perché il fatto addotto è tanto meno verosimile in quanto è stato seguito dall'estromissione immediata dal potere e dall'esecuzione capitale del capo di Stato, al quale il preteso consenso è imputato; che il consenso dato dopo l'installazione del governo del signor Babrak Karmal è, secondo l'articolo 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, radicalmente nullo per essere stato emesso sotto una coercizione armata persistente;

- considerato che, se occorresse anche supporre, contro ogni verosimiglianza, che il governo Amin avesse acconsentito all'entrata massiccia delle truppe sovietiche, il sostegno militare dato dall'URSS al governo di un Paese che, già nel settembre 1979, si trovava in stato di guerra civile, (governo il cui carattere impopolare e non rappresentativo è attestato in particolare dai numerosi focolai di resistenza armata e dall'esodo di un grandissimo numero di rifugiati) costituirebbe un intervento armato illecito riguardo al diritto delle genti e la cui ampiezza sarebbe senza proporzioni con gli appoggi che i movimenti di resistenza al governo Amin hanno potuto ricevere da governi stranieri.

In conseguenza decide:

La penetrazione e il mantenimento di truppe sovietiche sul territorio afgano è, ai sensi del diritto internazionale, una aggressione proibita dall'articolo 2, 4, della Carta delle Nazioni Unite, definita come tale dalla risoluzione 3314 [XXIX] dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il governo dell'URSS si è reso colpevole di un crimine contro la pace internazionale, secondo la qualifica data alla guerra di aggressione dalle risoluzioni 3314 [XXIX] e 2625 [XXV] dell'Assemblea generale.

Secondo la prima di queste due risoluzioni, una tale aggressione dà luogo a responsabilità internazionale.

Il governo dell'URSS si è reso colpevole di violazione dell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli relativo al diritto all'autodeterminazione del popolo afgano.

Sulla seconda domanda:

“C'è da parte delle forze sovietiche in Afghanistan violazione delle norme del diritto umanitario di guerra, in particolare per ciò che concerne la sorte delle popolazioni civili?”

- Considerato che il Tribunale ha riunito presunzioni e anche principi di prova di violazioni gravi e ripetute al diritto umanitario di guerra, ma auspica informazioni più ampie e più dettagliate su queste violazioni, prima di pronunciarsi definitivamente, istituisce una Commissione speciale d'inchiesta con la missione di raccogliere sul posto e in altri luoghi ogni informazione complementare, più dettagliata possibile, sulle violazioni del diritto umanitario di guerra, in Afghanistan, da parte delle forze sovietiche e governative.

NOTE

- 1 Cfr. J. Zourek, “*La notion de légitime défense en droit international*”, rapporto provvisorio presentato all'Istituto di diritto internazionale, Ann. IDI, Vol. 56 (1975); H. Thierry, in H. Thierry, J. Combacau. S. Sur e Ch. Vallée, “*Droit international public*”, 1979, p.494.
- 2 Cfr., p. es., Stone, “*Legal Controls of International Conflict*”, New York, 1956, p.245; D. Bowett, “*Self-Defence in International Law*”, Manchester, 1958, p.216.
- 3 Risoluzione 3314 (XXIX) sulla definizione dell'aggressione.
- 4 Cfr. Joe Verhoeven, “*Les nullités du droit des gens*”, Paris, Pédone, 1981, pp. 34 e segg.
- 5 Cfr. D. Schindler, “*Le principe de non-intervention dans les guerres civiles*”, rapporto provvisorio all'Istituto di diritto internazionale, in Ann. IDI, Vol. 55 (1973), pp. 428 ss id., Rapport supplémentaire, ibid., Vol. 56 (1975), pp. 122 ss.
- 6 Cfr., p. es. Funck-Brentano e Sorel: “*Précis de droit des gens*”. Paris, 1877, p.219; C.Wiesse: “*Le droit international appliqué aux guerres civiles*”, Lausanne, 1898, p.86.
- 7 Art.2, 1, Ann. IDI, Vol. 56, p.544.
- 8 Cfr., p. es. I. Brownlie, op. cit. pp.325 ss; E. Lauterpacht: “*Intervention by invitation*”, I.C.I.Q. 1958, p.106.

- 9 Rapporto Schindler, cit. Vol. 55 p. 458.
- 10 Ann. IDI. Vol. 56 p. 470.
- 11 Rec. 1949, p. 35.
- 12 Op. diss. Krylov. ivi. p. 76.